

DELIBERAZIONE 8 ottobre 2003, n. 172

**Articoli 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall'inquinamento - individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino del fiume Serchio.**

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole), come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs n. 152/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128);

Visti i criteri per l'individuazione delle aree sensibili di cui all'allegato 6 del d.lgs 152/1999 e successive modifiche;

Preso atto che l'articolo 18 del d.lgs 152/1999 individua alcune categorie di corpi idrici da identificare, in prima istanza, come "aree sensibili," senza tuttavia provvedere ad una loro identificazione che rimane, pertanto, da operare in sede regionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);

Visto l'articolo 19 del d.lgs 152/1999 relativo alle

zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed alle competenze della Regione Toscana in materia;

Visti i criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di cui all'allegato 7/AI del d.lgs 152/1999;

Vista l'intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune;

Visto l'accordo di programma quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, stipulato in data 18 maggio 1999 fra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'interno e la Regione Toscana, finalizzato, fra l'altro, al progressivo recupero qualitativo e quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela nonché alla tutela e valorizzazione dei sistemi territoriali e ambientali con particolare riferimento al fiume Arno;

Visto l'accordo di programma integrativo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche stipulato il 19 dicembre 2002 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Regione Toscana;

Visti in particolare l'articolo 3 (Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei) e l'articolo 5 (Ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati), dell'Accordo di programma quadro di cui al punto precedente i quali prevedono specifiche azioni di tutela per i corpi idrici pregiati;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 30 luglio 2001, n. 858, 4 marzo 2002, n. 219 e 10 marzo 2003, n.225 concernente l'acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque superficiali, sotterranee ed a specifica destinazione, ai sensi del d.lgs 152/1999 e successive modifiche;

Preso atto che con la del. giunta reg. 858/2001 è stato affidato all'ARPAT lo studio avente per oggetto l'individuazione delle aree critiche per le quali procedere ad approfondimenti ed analisi tese alla valutazione di un eventuale individuazione di nuove aree sensibili o vulnerabili ai sensi del d.lgs 152/1999;

Preso atto che lo studio di cui al punto precedente è stato completato e consegnato alla Regione Toscana da ARPAT in data 12 marzo 2003 e considerate le risultanze dello stesso;

Ritenuto di individuare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del d.lgs 152/1999, quale "area sensibile", all'interno del bacino di competenza dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, il lago di Massaciuccoli ed il relativo bacino drenante come risultante dall'appendice A dell'allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di individuare, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs 152/1999, quale "zona vulnerabile", all'interno del bacino di competenza dell'autorità di bacino del fiume Serchio, la zona circostante il lago di Massaciuccoli come risultante dall'appendice B dell'allegato 2 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario addivenire, per le aree vulnerabili ad una perimetrazione di dettaglio, scala 1:2000 riferita ai mappali catastali, per rispondere alle necessità di puntuale individuazione della zona vulnerabile con specificazione catastale, secondo i criteri definiti dal punto 2 dell'allegato 2;

Visto, ai sensi degli articoli 18 e 19, comma 3, del d.lgs 152/1999, il pareri delle Autorità di bacino del fiume Serchio di cui alla nota prot. 1288 dell'8 luglio 2003;

Viste le osservazioni dell'Autorità di AATO n. 1 di cui alla nota prot. 1156 del 30 giugno 2003;

Viste le osservazioni dell'ente parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli di cui alla nota prot. 7249/1 – 5.2 del 23 luglio 2003;

Viste le osservazioni della Provincia di Lucca prot. n. 89629/XIII A 3 del 29 luglio 2003;

#### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2,

del d.lgs 152/1999 l'individuazione quale area sensibile quella del lago di Massaciuccoli ed il relativo bacino drenante come risultante dall'appendice A dell'allegato 1 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs 152/1999, l'individuazione, quale zona vulnerabile, l'area circostante il lago di Massaciuccoli come risultante dall'appendice B dell'allegato 2 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare i criteri per la perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione e di delegare la Giunta regionale, con proprio successivo atto, la definizione delle perimetrazioni di dettaglio della zona vulnerabile di cui al punto 2.

Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale, compresi gli allegati 1 e 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

#### IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.


*Il Presidente*  
Enrico Cecchetti

*Il Segretario*  
Franco Banchi

SEGUONO ALLEGATI

**ALLEGATO n. 1****AREE SENSIBILI DI CUI ALL' ART. 18 COMMA 2 DEL D.LGS 152/99 E RELATIVA PERIMETRAZIONE : identificazione e delimitazione cartografica del bacino drenante**

Area sensibile del Lago di Massaciuccoli e relativo bacino drenante, come risultanti dalla cartografia nell' appendice A al presente allegato.



**ALLEGATO n. 2**

1. Zona vulnerabile del Lago di Massaciuccoli e relativo bacino drenante, come risultanti dalla cartografia nell'appendice A al presente allegato.

**2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLA PERIMETRAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI**

La definizione di dettaglio della perimetrazione delle zone vulnerabili, dovrà garantire il passaggio dalla scala della cartografia allegata al presente atto che le individua, alla scala 1:2000, con il trasferimento del perimetro sui singoli fogli di mappa catastale (1:2000) delle zone individuate come zone vulnerabili ai sensi della presente delibera. A tale scopo dovranno essere prese in considerazione come unità di riferimento minime i fogli di mappa (1:2000), utilizzando il criterio della prevalenza territoriale, come di seguito specificato: "ogni foglio di mappa deve essere considerato incluso nella zona vulnerabile se la sua percentuale di inclusione nella stessa risulta superiore al 50%; altrimenti deve essere considerato fuori dalla zona vulnerabile".

